



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 33 del 19 dicembre 2023

Focus settimanale:

- **Ravvedimento speciale: scade il 20 dicembre**
- **Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio**
- **Il concordato preventivo biennale**
- **Il trattamento fiscale delle criptovalute alla luce dei nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Ravvedimento speciale: scade il 20 dicembre.....	11
Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio.....	13
L'Approfondimento.....	15
Il concordato preventivo biennale.....	15
L'Approfondimento.....	28
Il trattamento fiscale delle criptovalute alla luce dei nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	28

Flash di stampa



Fattura elettronica forfetari 2024	IL SOLE 24 ORE 11.12.2023	Come ricordato dalla circolare 32/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1.01.2024 tutti i contribuenti forfetari sono obbligati all'emissione della fattura in formato elettronico, con il codice "RF19" per l'indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell'Iva è "N2.2" (altri casi delle operazioni non soggette).
Imu su occupazioni abusive	IL SOLE 24 ORE 12.12.2023 ITALIA OGGI 12.12.2023	Confedilizia ha ricordato che la seconda rata dell'IMU va versata entro il 18.12.2023 e che quest'anno saranno esenti da imposta gli immobili occupati abusivamente, anche se il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione.
Rottamazione delle cartelle per alluvionati	ITALIA OGGI 12.12.2023	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli esiti delle richieste di rottamazione delle cartelle entro il 31.12.2023, così come le somme dovute, per i residenti dei Comuni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione.
Acconto Iva	ITALIA OGGI 11.12.2023	Il termine per il versamento dell'acconto dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fiscale di liquidazione dell'imposta (mese o trimestre) del 2023, scade il 27.12.2023.
Servizi finanziari online	IL SOLE 24 ORE 12.12.2023	La direttiva 22.11.2023 n. 2023/2673, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue, serie L del 28.11.2023, modifica la direttiva Ue n. 2011/83/Ue con riguardo ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e, allo stesso tempo, abroga la direttiva n. 2002/65/Ce.

Interessi legali 2024	IL SOLE 24 ORE 13.12.2023	Il D.M. Mef 29.11.2023, in G.U. 11.12.2023, n. 288, ha disposto il tasso legale degli interessi dal 1.01.2024 al 2.5%.
Osservazioni sul decreto di riforma dello Statuto del contribuente	ITALIA OGGI 13.12.2023	La Commissione finanze della Camera ha affermato che le ipotesi di autotutela obbligatoria dovrebbero essere ampliate, includendo anche la mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti dal contribuente, la mancanza di documentazione successivamente sanata e l'errore sul presupposto dell'imposta.
Conferimento nel Trust e Iva	ITALIA OGGI 13.12.2023	Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 69-2023/T, ha stabilito che la fuoriuscita di beni dalla sfera imprenditoriale del disponente e il loro conferimento in un trust integra la nozione di destinazione di beni a finalità estranee all'impresa e configura quindi un'operazione rilevante ai fini Iva.
Mini Imu e esenzione per enti non commerciali	IL SOLE 24 ORE 14.12.2023	La legge di Bilancio 2024 potrebbe prevedere di versare un ulteriore saldo IMU entro il 29.02.2024 e riguarderà quei Comuni che hanno pubblicato in ritardo le delibere di aumento delle aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Cedolare secca al 21%	ITALIA OGGI 14.12.2023	Con la legge di Bilancio 2024, i proprietari di immobili possono applicare la cedolare secca al 21% sui redditi generati da una sola unità immobiliare, a scelta, da individuare in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se le unità locate sotto i 30 giorni sono da 2 a 4, una a scelta sconterà il 21% mentre i redditi prodotti dalle altre saranno tassate al 26%.
Ravvedimento operoso su scontrini non emessi	ITALIA OGGI 14.12.2023	È possibile regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi incassati nel periodo 1.01.2022- 30.06.2023 tramite le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, entro il 15.12.2023.

Controllate estere e regime Cfc	ITALIA OGGI 14.12.2023	Le controllate estere assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15%, saranno considerate residenti in un Paese a fiscalità privilegiata.
--	---------------------------	---

Chirurgia estetica esente	IL SOLE 24 ORE 14.12.2023	Con l'introduzione dell'art. 4-ter nella legge di conversione al D.L. 145/2023, è stato stabilito che alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, si applica l'esenzione Iva solo nel caso in cui le finalità terapeutiche risultino da apposita certificazione medica.
----------------------------------	------------------------------	---

Approvazione decreto Collegiale fiscale	ITALIA OGGI 15.12.2023	L'aula della Camera ha approvato il 14.12.2023 la legge di conversione del D.L. 145/2023, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
--	---------------------------	---

Nuovo tracciato della fattura elettronica	IL SOLE 24 ORE 15.12.2023	Dal 1.02.2024 è possibile applicare la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle fatture elettroniche tra privati, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 12.12.2023.
--	------------------------------	--

Adesione ai PVC	ITALIA OGGI 15.12.2023	Il testo del decreto in materia di accertamento, con il nuovo art. 5-quater nel D.Lgs. 218/1997, ripristina l'istituto della definizione integrale al PVC che era stato eliminato nel 2015 a fronte della possibilità di intervenire, post contestazione, con il ravvedimento operoso.
------------------------	---------------------------	--

Rottamazione-quater senza 5 giorni di tolleranza	ITALIA OGGI 16.12.2023	Chi non ha pagato le prime 2 rate scadute della rottamazione-quater potrà farlo entro il 18.12.2023, anche se scaduta tale data non si potranno applicare i 5 giorni di tolleranza.
---	---------------------------	---

ITALIA OGGI

Processo tributario e identità digitale	16.12.2023	L'identità digitale (Spid, Cie o Cns) dovrà essere utilizzata anche per autenticarsi al portale per accedere ai servizi online del processo tributario telematico a partire dal 19.12.2023.
Superbonus 110% e 90%	IL SOLE 24 ORE 17.12.2023	Il superbonus al 110% e al 90% scade a fine anno, mentre i lavori effettuati nel 2024 l'agevolazione beneficeranno dell'aliquota al 70% in condominio, mentre cessa nelle villette e nelle unifamiliari.

L'Agenzia interpreta



Abuso del diritto	INTERPELLO N. 456 DEL 10.11.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha messo in dubbio il principio del legittimo risparmio d'imposta relativamente alle operazioni straordinarie congiunte, in quanto le operazioni singolarmente lecite determinerebbero nel complesso un'ipotesi di elusione fiscale.
Concordato biennale e limite forfetari	CIRCOLARE N. 32/E/2023	Dalla lettura della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E/2023 e dello schema di decreto attuativo del nuovo istituto, il superamento nel corso dell'anno del limite di 100.000 euro da parte dei contribuenti forfetari obbliga ad adottare il regime Iva ordinario già dalla stessa operazione, oltre a mantenere il regime di tassazione forfetario sul reddito patteggiato con l'Agenzia delle Entrate fino alla conclusione del biennio concordato.
Ravvedimento speciale anche per la garanzia del gruppo Iva	INTERPELLO N. 475 DEL 11.12.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente di sanare con il ravvedimento operoso speciale la presentazione tardiva della garanzia per le compensazioni nella liquidazione dell'Iva di gruppo.
Assegnazione di reti come cessione d'azienda	INTERPELLO N. 473 DEL 11.12.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che ai fini Iva l'assegnazione in proprietà delle reti, impianti e dotazioni idriche effettuata da una società ai propri soci, pur proseguendo la relativa gestione in capo a un soggetto terzo, si considera cessione d'azienda.
Soglia di esenzione Irpef nel lavoro sportivo	INTERPELLO N. 474 DEL 11.12.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che nella nuova soglia di esenzione Irpef nel lavoro sportivo innalzata da 10.000 a 15.000 euro, vanno ricompresi tutti i compensi erogati nel 2023.
Sconto in fattura da bonus edilizi sui compensi professionali	INTERPELLO N. 472 DEL 11.12.2023	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che lo sconto in fattura da bonus edilizi sui compensi professionali va inserito all'interno della base imponibile del reddito

di lavoro autonomo, facendo riferimento al momento a partire dal quale lo stesso si rende utilizzabile in compensazione o è idoneo alla cessione verso terzi.

Ritenute d'acconto per forfettario che supera il limite di 100.000 euro

CIRCOLARE
N. 32/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare ha chiarito che le ritenute d'acconto subite vanno applicate già sull'intero ammontare dell'operazione incassata che ha generato lo splafonamento della citata soglia, anche se la stessa è parzialmente all'interno dei 100.000 euro. Per le operazioni passive inoltre, il forfettario diventa sostituto d'imposta.

Acconto imposta sostitutiva rivalutazione Tfr

RISOLUZIONE
N. 68/E
DEL 7.12.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che è possibile ricorrere al metodo di calcolo previsionale per determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto.

Ricarica dell'auto elettrica

INTERPELLO
N. 477
DEL 15.12.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'agente di commercio può dedurre ai fini Irpef l'80% della metà dell'imponibile addebitato, oltre che detrarre l'Iva nella misura del 50% sul totale sulla bolletta dell'energia elettrica destinata alla ricarica della propria auto elettrica.

Tassazione indennità di deprezzamento

INTERPELLO
N. 476
DEL 15.12.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'indennità di deprezzamento pagata a un proprietario di un terreno assoggettato a espropriazione parziale viene tassata in base alle regole dell'art. 35 del Testo Unico sugli espropri.

Il Giudice ha sentenziato



**Provvedimento
giudiziale di
condanna la
rimborso**

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA LOMBARDIA
N. 3233/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha sancito che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, se dispongono la restituzione di beni o denaro, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

**Rigetto della
domanda risarcitoria**

C.G.T. DI
PRIMO GRADO
DI FIRENZE
N. 456/2023

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze ha chiarito che le sentenze di rigetto della domanda risarcitoria, non sono soggetti al versamento dell'imposta di registro.

**Iva agevolata per la
prima casa**

C.G.T. DI
PRIMO GRADO
DI BRESCIA
N. 343/2023

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia ha precisato che è sufficiente dimostrare la causa di forza maggiore al fine di continuare a beneficiare dell'aliquota agevolata Iva per l'acquisto di case di abitazione non di lusso, anche senza il rispetto dell'impegno a trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato.

**Esenzione Imu
coniugi con doppia
residenza**

CORTE
COSTITUZIONALE
N. 209/2022

Secondo la giurisprudenza di Cassazione formata dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l'agevolazione Imu sull'abitazione principale spetta solo nel caso in cui i presupposti di legge sussistano nei confronti del proprietario dell'abitazione.

**Crediti d'imposta
inesistenti**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 34419/2023

La Cassazione, a Sezioni Unite, ha sancito che il termine decadenziale lungo vale solo per i crediti inesistenti e non anche per quelli non spettanti.

**Agevolazioni prima
casa**

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DEL LAZIO
N. 6331/2023

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha precisato che se la vendita prima dei 5 anni avviene in sede di separazione non si perdono le agevolazioni "prima casa". È necessario

però che nell'atto sia indicato che il trasferimento faccia parte e rientri negli accordi patrimoniali tra i coniugi omologati dal Tribunale.

Sequestro penale

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 47640/2023

La Cassazione ha sancito che per poter disporre il sequestro, trattandosi di un'anticipazione della confisca vanno motivate le ragioni della necessità, nel caso concreto, di intervenire prima della pronuncia della sentenza definitiva.

**Accertamento alla
società di persone e
contraddittorio
riunito**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 32462/2023

La Cassazione ha affermato che nel caso in cui il contraddittorio processuale non è riunito con le impugnazioni proposte contro gli accertamenti notificati ai soci della società di persone, tutto il processo tributario è nullo, in quanto tra società e soci esiste un litisconsorzio necessario.

**Doppio binario sui
crediti**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 34419/2023
N. 34452/2023

La Cassazione, a Sezioni Unite, si è espressa sull'esatta qualificazione del credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante.

In breve

Ravvedimento speciale: scade il 20 dicembre

I contribuenti hanno tempo sino al 20 dicembre per perfezionare il ravvedimento operoso speciale, grazie alla proroga prevista dalla L. 170/2023, che ha convertito in legge il DL 132/2023. Ai sensi dell'art. 3-*bis* del DL 132/2023, "i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data".

In base all'art. 1 commi 174 e ss. della L. 197/2022, entro lo scorso 30 settembre 2023 sarebbe stato necessario pagare tutte le somme (o la prima delle otto rate) e rimuovere la violazione, quindi presentare la dichiarazione integrativa e/o emettere le fatture omesse. I benefici consistono nello sconto delle sanzioni a 1/18 del minimo, pagando le imposte e gli interessi legali.

Come per il ravvedimento ordinario, non è possibile applicare il cumulo giuridico e la continuazione, quindi ogni sanzione va ravveduta singolarmente, applicando la riduzione a 1/18 del minimo.

Grazie al DL 132/2023, i contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale possono farlo entro il 20 dicembre, pagando però tutte le somme in unica soluzione e di conseguenza non è ammessa la dilazione in 8 rate. Entro il 20 dicembre è necessario rimuovere la violazione, qualora ciò non sia ancora avvenuto.

Possono beneficiare della posticipazione del termine al 20 dicembre, coloro i quali entro il 30 settembre:

- non hanno pagato tutte le somme;
- hanno pagato la prima rata tardivamente;
- non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa.

Gli interessi legali andranno pagati sino al giorno in cui avviene il pagamento compreso. Se si è decaduti per aver pagato la prima rata in ritardo, entro il 20 dicembre occorrerà pagare l'intero residuo a titolo di imposta e sanzioni ridotte; per quanto riguarda gli interessi legali,

a rigore dovrebbe essere corrisposta anche la quota di interessi legali che va da quando è stato effettuato il pagamento in ritardo a quando avviene la regolarizzazione ex DL 132/2023.

Non assumono rilevanza gli interessi da dilazione al 2% annuo che maturano sulle rate successive alla prima (art. 1 comma 174 della L. 197/2022), considerato che la riammissione prevista dall'art. 3-*bis* del DL 132/2023 non ammette alcuna dilazione.

Le regole del ravvedimento operoso speciale sono rimaste invariate. Si tratta quindi di tutte le annualità accertabili sino all'anno 2021, violazioni commesse nel modello REDDITI 2022, IRAP 2022 e IVA 2022.

Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio

A partire dal 1° gennaio 2024, per i contribuenti forfetari ancora esonerati, scatterà l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica.

In base a quanto stabilito dall'art.18 del DL 36/2022, dovranno emettere la fattura elettronica i contribuenti in "regime di vantaggio" (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011), che adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014) e che, nell'anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro, esercitando l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991. Si ricorda invece che i soggetti che hanno già superato tale soglia, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica già a partire da luglio 2022.

Il Consiglio Ue con la decisione 13 dicembre 2021 n. 2251 ha da poco prorogato per il triennio 2022-2024 la deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce. Con questo l'Italia è autorizzata ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, estendendo l'obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

Una ulteriore prova a conferma dell'obbligo della fattura elettronica, lo si vede dal D.lgs. "Adempimenti" attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), dove è stato stabilito che per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari, non sarà più necessaria la redazione della Certificazione Unica, a partire dal 2024.

I forfetari, per la redazione della fattura, potranno scegliere tra molti software presenti sul mercato o adottare il servizio offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate il quale consente anche di conservare i documenti transitati dallo Sdi, sulla base di quanto stabilito dall'art. 39 del DPR 633/72.

La fattura, dal punto di vista formale, dovrà riportare il codice "RF19" mentre il codice Natura dovrà essere N2.2 ("Operazioni non soggette – altri casi") per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. Se l'importo supera poi 77,47 euro, dovrà essere compilato il campo "Bollo virtuale".

Infine, considerando il rinvio operato dall'art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, sempre a partire dal 1° gennaio, tutti i forfetari dovranno redigere

il c.d. “esterometro” per le operazioni transfrontaliere, che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante Sdl, con formato XML.

L'Approfondimento

Il concordato preventivo biennale

PREMESSA

Il Parlamento ha delegato il Governo, con la Legge 111 del 2023, all'emanazione di disposizioni volte a migliorare il rapporto fra l'Amministrazione Finanziaria ed i Contribuenti. Uno dei provvedimenti messi in campo dall'Esecutivo è il decreto legislativo, di cui oggi abbiamo solamente una bozza, che modifica alcune disposizioni sull'accertamento e sulla definizione dei rapporti tributari ed introduce già dal 2024 il "concordato preventivo biennale" (CPB).

Il pregio del concordato è quello di definire un reddito da dichiarare, slegato dall'effettivo risultato. Quindi ci potranno essere dei contribuenti che aderiscono ad un reddito e che poi ne realizzano uno superiore i quali saranno beneficiati dal fatto che il reddito eccedente non è tassato; ma ci saranno anche dei contribuenti che realizzeranno un reddito inferiore a quello concordato i quali pagheranno le imposte su quello concordato.

Va anche detto che i Contribuenti non sono obbligati ad aderire al concordato; ma allo stesso tempo l'attuale disposizione prevede che gli Enti accertatori (Agenzia e GdF) dovranno incentivare gli accertamenti sui soggetti che non aderiscono al nuovo istituto.

In questo intervento cercheremo di focalizzare il funzionamento ed i soggetti che ne sono potenzialmente coinvolti.

Ambito applicativo

L'articolo 7 della bozza del decreto prevede che l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta biennale di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e di valore della produzione netta ai fini IRAP.

La proposta si materializzerà dopo l'acquisizione di una serie di dati, alcuni dei quali verranno reperiti dalle banche dati dell'Agenzia ed altri saranno richiesti al contribuente il quale, a mezzo di un apposito applicativo, li comunicherà telematicamente.

Possiamo quindi affermare che l'iter per addivenire all'accordo si suddivide in 4 fasi:

FASE	ADEMPIMENTO	DATA A REGIME	DATA 2024
1	Messa a disposizione da parte dell'Agenzia di apposito software per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato. Ci sarà: <ul style="list-style-type: none"> • un provvedimento dell'Agenzia che stabilirà i dati da comunicare e le modalità operative • decreto del MEF che individua i periodi d'imposta oggetto di concordato 	15 marzo	30/4/2024
2	Invio dei dati da parte dei Contribuenti all'Agenzia delle Entrate	20 giugno	21/7/2024
2	Formulazione della proposta concordataria da parte dell'Agenzia delle Entrate. La proposta terrà conto sia dei dati trasmessi dal Contribuente, sia dei dati già in possesso dell'Agenzia nelle banche dati	25 giugno	26/7/2024
4	Adesione o rifiuto da parte del contribuente alla proposta di adesione	30 giugno	31/7/2024

È fondamentale ricordare che l'indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l'accesso al concordato.

Inoltre, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569, è previsto il differimento del termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP dal 30/6/2024 al 31/7/2024, senza alcuna maggiorazione.

Regole per i soggetti ISA

Come abbiamo appena affermato, possono accedere al CPB i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta si trovino nelle seguenti situazioni:

1. ottengono un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8. Qualora il contribuente non abbia raggiunto il punteggio, potrà acquistarlo dichiarando ulteriori componenti positivi così come previsto dall'articolo 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017;
2. non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro entro il termine di accettazione della proposta. Tale somma considera anche interessi e sanzioni. Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a 5.000 euro, purché tali debiti siano oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.

Cause di esclusione

La norma prevede che non possono accedere al concordato i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, C.c., riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Effetti della proposta accettata

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

Come anticipato, l'accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci o gli associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, TUIR, ovvero da parte dei soci delle società di persone e delle società di capitali trasparenti e degli associati delle associazioni professionali.

Adempimenti

Nessuna deroga è prevista in tema di adempimenti amministrativi. Infatti, nei periodi d'imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e con la conseguenza che i soggetti che hanno aderito al concordato continueranno a:

- rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- comunicare i dati previsti nel modello ISA.

Rinnovo del concordato

Trascorso il biennio del concordato sottoscritto, se permangono i requisiti per fruire del concordato, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il soggetto può aderire entro il 30 giugno.

Il reddito

La norma prevede che il reddito oggetto di definizione è quello ordinario, cioè quello che non risente di eventi di natura straordinaria. Si pensi, ad esempio, alla cessione di beni ammortizzabili che possono generare plusvalenze o minusvalenze.

Per il professionista, quindi, il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

- plusvalenze o minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all'articolo 5 del TUIR.

Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Per quanto riguarda gli imprenditori, anche per loro il reddito d'impresa proposto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria o semplificata), senza considerare:

- plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive;
- redditi e quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni professionali di cui all'articolo 5, TUIR, ovvero in società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, TUIR.

Anche nel reddito d'impresa, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

Inoltre, le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito in base alle ordinarie disposizioni sul riporto delle perdite contemplate negli articoli 8 e 84, TUIR.

Sia per le imprese che per i professionisti, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

In caso di società o associazioni professionali elencate articolo 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli articoli 115 e 116, TUIR, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci e gli associati in base alle relative quote di partecipazione.

IRAP

Quanto finora detto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette vale anche per l'IRAP. Infatti, il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Anche per l'IRAP, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a 2.000 euro.

IVA

Partendo dal principio che l'IVA è un tributo armonizzato comunitario che finanzia la Comunità europea, sarebbe stato necessario ottenere una deroga da parte della stessa UE. Inoltre, oggetto del concordato non sono i ricavi, bensì il reddito ed il valore della produzione IRAP.

Conseguentemente, l'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA ed il contribuente dovrà applicare le regole ordinarie di fatturazione, liquidazione, versamento e dichiarazione.

La base imponibile

Stabilito quello che è il reddito concordatario rettificato dalle plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione, dobbiamo ora capire il rapporto fra il reddito concordato e quello effettivo che scaturisce dalle scritture contabili. Il Legislatore ha previsto che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori:

- redditi effettivi;
- valori della produzione netta effettivi;

rispetto a quelli oggetto di concordato.

Di notevole interesse ai fini del calcolo della pensione con il metodo "contributivo" è dato dalla possibilità concessa di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Chiaramente, la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria che guardi al futuro, è un po' un salto nel buio: infatti possono verificarsi situazioni in cui il reddito atteso non si materializzi. Fintanto che la differenza è di modeste dimensioni, il danno per il contribuente è contenuto. Il problema sorge in presenza di differenze importanti rispetto a quanto concordato.

Il Legislatore ha normato, seppur parzialmente, questa situazione stabilendo che, in casi eccezionali che saranno individuati dal MEF in un apposito Decreto, quando si materializzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 60% rispetto a quelli oggetto di accordo, il concordato cessa di produrre effetti a decorrere dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Regime premiale ISA

Interessante è anche la previsione normativa per la quale, nei i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA individuati nell'articolo 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, e cioè:

- esclusione disciplina delle società non operative;
- esonero visto di conformità per compensazioni fino a 50.000 euro per l'IVA e 20.000 per le imposte sui redditi ed IRAP;
- esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici.

Acconti d'imposta

Altro ambito di sensibilità del Legislatore coinvolge le regole sugli acconti da versare. Questa volta non ha previsto deroghe. Infatti, l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato in base ai redditi ed al valore della produzione netta concordati.

Cessazione anticipata del concordato

Altra precisazione contenuta nel dettato normativo è la cessazione del concordato. Viene infatti statuito che il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente nelle seguenti due situazioni:

- modifica l'attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente. Merita ricordare che ogni ISA può coinvolgere più codici ATECO. Conseguenza è che, affinché si materializzi la decadenza dal concordato è necessario che la nuova attività sia codificata in un codice ATECO non compreso nell'ISA interessato dal concordato;
- cessazione dell'attività.

Decadenza dal concordato

Ulteriore previsione e quella secondo la quale il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nel caso in cui:

1. a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risultino attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
2. risultino commesse altre violazioni di non lieve entità. Il Legislatore considera violazioni non lieve entità:
 - le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. n. 74/2000, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti. La violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento;
 - la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o del valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. La violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento;
 - l'omessa presentazione della dichiarazione dei REDDITI, IRAP, IVA o mod. 770 per gli anni oggetto del concordato. La violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento;
 - la mancata o la non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97)
 - la mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali (articolo 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97), contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
 - l'omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili, dei documenti o dei registri previsti in materia di imposte dirette o dell'IVA;
 - l'omessa installazione o la manomissione del RT;
2. a seguito di modifica o di integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, i dati o le informazioni dichiarate dal soggetto determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione

netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

3. ricorre una delle cause di esclusione sopra riportate (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti; condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA; falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi nei 3 periodi d'imposta antecedenti) ovvero non sussista più il predetto requisito (ossia la non sussistenza di debiti tributari o previdenziali ovvero l'estinzione di quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000);
4. omesso versamento delle imposte relative ai redditi o al valore della produzione netta dovute a seguito dell'adesione al concordato. La violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento.

Contribuenti forfettari

Anche i soggetti che hanno aderito al regime forfetario contemplato nell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 possono accedere al concordato.

Vediamo le previsioni ma, possiamo dire che solo sostanzialmente le medesime previste per i soggetti ISA che abbiamo già analizzato.

Esclusioni

Non possono accedere al concordato i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (art. 10, co. 2, lett. b)
 - non aver debiti tributari o previdenziali ovvero aver estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000
- sussiste una causa di esclusione (art. 11)
 - mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti
 - condanna per uno dei reati
 - in materia di imposte sui redditi e IVA,

- falso in bilancio,
- riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio,

commessi nei 3 periodi d'imposta antecedenti.

Effetti della proposta accettata

Qualora il contribuente forfettario accetti la proposta di concordato dovrà dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

Adempimenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Rinnovo del concordato

Anche per il forfettario, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le predette cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il soggetto può aderire entro il 30 giugno.

Il reddito

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000.

Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, Legge n. 190/2014, in base al quale il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato:

- applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata;
- sottraendo i contributi previdenziali dovuti per legge.

IVA

Il regime forfettario era e rimane fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA anche a seguito di adesione al concordato.

RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE

I maggiori o minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi o dei contributi previdenziali obbligatori. Rimane, come abbiamo visto per i soggetti ISA, la possibilità di calcolare e versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Come per i soggetti ISA, in casi eccezionali (individuati dal MEF con apposito Decreto) che generano minori redditi eccedenti il 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a decorrere dal periodo di imposta in cui si verifica tale differenza.

Acconti

Anche i contribuenti forfettari determineranno l'acconto delle imposte relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sulla base dei redditi concordati.

Decadenza dal concordato

Il contribuente forfettario decade dal concordato dal periodo d'imposta in cui il contribuente:

- modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio, a meno che la nuova attività rientri nei codici ATECO compresi nel medesimo coefficiente di redditività;
- cessa l'attività.

Diversamente, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso al realizzarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato
 - o in quello precedente, risultino attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, co. 8, DPR n. 322/98, i dati o informazioni dichiarate dal soggetto determinano una quantificazione diversa dei redditi o valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) ricorre una delle predette cause di esclusione
- omessa dichiarazione dei redditi per almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti
 - condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi nei 3 periodi d'imposta antecedenti)
 - la non sussistenza di debiti tributari o previdenziali pari o superiori a € 5.000 (salvo siano sospesi o rateizzati);
- d) omesso versamento delle imposte relative ai redditi / valore della produzione netta dovute a seguito dell'adesione al CPB, salvo che non siano state oggetto di ravvedimento.

Altre previsioni

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato gli accertamenti di cui all'art. 39, DPR 600/73

- non possono essere effettuati,
- salvo il caso in cui ricorrano le cause di decadenza.

Con una forma di “pressione sulle decisioni del contribuente”, il Legislatore ha previsto che l'Agenzia delle Entrate e la GdF *"programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che NON aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono"*.

Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'art. 2, DL 16/2012 (remissione in bonis), in materia di comunicazioni e adempimenti formali.

Sul punto, nella Relazione Illustrativa del Decreto è specificato che *"tenuto conto dell'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di*

comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità".

Qualora disposizioni normative facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni o delle detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali,

- va tenuto conto del reddito effettivo
- e non di quello concordato.

Infine, ai fini del calcolo dell'ISEE, non rileva il reddito concordato, ma il reddito effettivo.

Conclusioni

Come si è visto, rispetto a principi di semplificazione, il Legislatore ha introdotto tutta una serie di previsioni di decadenza che, se per un verso sono legittime e necessarie (soprattutto con riguardo ai "furbetti fiscali"), dall'altra espone il contribuente ad una nuova difficoltà di pianificazione aziendale o professionale in ambito fiscale.

La fattispecie che maggiormente ci preoccupa sono tutte le casistiche dove gli Uffici controllo dell'Agenzia delle Entrate emettono atti accertativi eccessivamente superficiali ed impropri che, a seguito di ricorso alle Corti di Giustizia, vedono vincente il contribuente.

In tali casi, il Legislatore non ha previsto alcuna tutela del contribuente firmatario del concordato, quale, ad esempio, la sospensione della decadenza dal concordato fino alla definizione della controversia.

Si vuole cioè significare che, il contribuente rimane in balia delle interpretazioni e delle attività degli uffici impositori. Quel 30% di maggiori imponibili, seppur sembra una cifra importante, per i contribuenti di minori dimensioni risulta essere un importo in valore assoluto (cioè di maggior accertato) facilmente superabile.

Chi scrive, rimane perplesso sull'effettiva operatività della previsione proprio per i risvolti imprevedibili cui può essere assoggettato e coinvolto il contribuente.

L'Approfondimento

Il trattamento fiscale delle criptovalute alla luce dei nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

PREMESSA

Con la Circolare 30/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione alle disposizioni introdotte con la Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) e riferite alla detenzione delle cripto-attività.

In particolare, sono state assegnate le opportune definizioni letterali alle varie tipologie di cripto-attività, si è voluto definire il loro regime impositivo nel territorio dello Stato, si è data spiegazione del concetto di territorialità, anche con riferimento al disposto della Circolare MEF 26.10.1999 n. 207/E nonché sono state fornite le modalità operative per la regolarizzazione delle cripto-attività detenute al 31.12.2021.

Queste ed altre novità all'interno di questo intervento.

LE NOVITA' INTRODOTTE CON LA CIRCOLARE N. 30/E/2023

Con la pubblicazione della Circolare 30/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso il quadro normativo europeo delimitando il perimetro del regime fiscale delle cripto-attività che è stato introdotto con la Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Tra la novità più importanti segnaliamo la assoluta volontà dell'Amministrazione finanziaria di rendere la normativa fiscale italiana coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività esistenti nel mercato. Il 2023 che si sta concludendo è stato, di fatto, un anno fondamentale: il Legislatore, infatti, ha riposto l'attenzione sulla corretta modalità di indicazione delle cripto-attività all'interno del quadro RW, come espressamente previsto dall'articolo 4, D.L. 167/1990.

La Circolare 30/E/2023, ci conferma innanzitutto che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i chiarimenti già resi in materia di cripto-attività, mediante risposte ad interPELLI pubblicati, chiariscono come il quadro RW continui ad essere oggetto di compilazione in caso di detenzione di cripto-valute,

alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione digitale.

Sempre con la medesima Circolare, l’Agenzia delle Entrate ci ha fornito preziose indicazioni inerenti al mondo delle cripto-attività, secondo un approccio che lei stessa definisce “*case by case*”, soprattutto grazie alle molteplici istanze di interpello, aventi ad oggetto quesiti relativi alla detenzione o al trasferimento di cripto-valute, proposte dai contribuenti. L’Agenzia ha riposto l’attenzione sia sulle società operanti nella intermediazione di cripto-valute sia su quelle operanti nella cessione di utility token da parte delle società emittenti.

Tuttavia, il focus della Circolare 30/E/2023 ha riguardato il tema della territorialità dell’operazione, tema oggetto di ampio dibattito dal quale, poi, sono nate alcune disposizioni pressoché innovative.

Partendo dal presupposto che l’articolo, 23 comma 1, lett. f) TUIR, considera imponibili in capo ai soggetti non residenti tutti i redditi che derivano da beni che si trovano nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le cripto-attività, tale condizione è verificata se:

- le chiavi che danno accesso alle cripto-attività sono detenute presso intermediari residenti in Italia,
- le cripto-attività sono oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente.

Ove le cripto-attività siano detenute direttamente dal contribuente tramite supporti come chiavi USB, il reddito si considera prodotto in Italia se tale supporto è localizzato in Italia, ritenendo che, al tal fine, sussista una presunzione di localizzazione del supporto in Italia se il soggetto è residente in Italia, fermo restando la possibilità di fornire la prova contraria.

LA DEFINIZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA’ PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell’esposizione del quadro tecnico e giuridico di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito le cripto-attività come rappresentazioni digitali di valore e di diritti la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (DLT), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

Il registro si definisce “distribuito” in quanto è composto da unità indipendenti fra loro (c.d. “nodi”), da non confondere con un registro centralizzato in un’unica unità da cui dipende l’accesso e il funzionamento delle altre.

La blockchain ne rappresenta una specifica tipologia che prevede l'archiviazione delle informazioni in "blocchi" che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili. Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni.

Nella tabella che segue si illustrano le due categorie in cui possono essere distinte le cripto-attività.

CATEGORIA	DESCRIZIONE
UNBACKED CRYPTO-ASSETS	Cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore ad un'attività di riferimento (es. bitcoin, ma potrebbero essere ricomprese anche le cd. " stable-coins algoritmiche ") il cui meccanismo di stabilizzazione stesso è basato su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato
ASSET LINKED STABLECOINS	Cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, materie prime, etc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (es. euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività

Nella tabella che segue si illustrano le differenti tipologie di cripto-attività.

TIPOLOGIA	FUNZIONE
TOKEN DI PAGAMENTO	Mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori.
SECURITY TOKEN	Rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie).
UTILITY TOKEN	Rappresentativi di diritti diversi legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).
NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)	Token che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico).

Queste attività hanno natura esclusivamente digitale poiché create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in portafogli elettronici (c.d. "wallet").

I “wallet” consistono in un'applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento.

Poiché un token è un sistema di informazioni gestite attraverso un “DLT” (c.d. registro distribuito di informazioni digitali), esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale. È stata, infatti, la stessa Agenzia delle Entrate ad ammettere una certa complessità nel loro inquadramento normativo.

GLI ASPETTI FISCALI DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

La Legge di Bilancio 2023, con l'articolo 1, commi da 126 a 147, ha introdotto, per la prima volta, un insieme di norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali connessi ai redditi prodotti e derivanti dalla detenzione di cripto-attività. Con le medesime disposizioni, si è voluto, inoltre, fornire al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il Fisco con riferimento alle violazioni dichiarative connesse alla detenzione di cripto-attività in data antecedente al 31.12.2021.

La Circolare 30/E/2023, Agenzia delle Entrate, di interpretazione delle disposizioni contenute nella Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota pari al 26%. Si tratta, come è facile dedurre, dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (DLT).

Il comma 126, Legge 197/2022 ha, infatti, aggiunto la lett. c-sexies) al comma 1 dell'articolo 67 TUIR, la quale definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Nell'ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e/o al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (DLT).

Viene pertanto stabilito che costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, nel caso di rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, o detenzione delle stesse (es. i proventi

conseguiti a seguito di vincolo temporale di cripto-valuta). Tali plusvalenze, al netto delle minusvalenze conseguite nel medesimo periodo di imposta, sono assoggettate a tassazione sostitutiva nella misura del 26%, con una franchigia di 2.000 euro. Nell'ipotesi in cui le minusvalenze superino le plusvalenze, la differenza potrà essere portata in diminuzione nei quattro anni successivi, anche in questo caso con una franchigia di 2.000 euro. Pertanto, le plusvalenze o le minusvalenze complessivamente conseguite nell'anno di imposta, di ammontare inferiore a 2.000 euro, vengono considerate fiscalmente irrilevanti.

Tuttavia, qualora le cripto-attività siano gestite presso intermediari nazionali (bancari o finanziari abilitati, o anche non finanziari, quali i gestori dei wallet), in alternativa al regime di imposizione "dichiarativo", il contribuente potrà scegliere il regime impositivo c.d. "del risparmio amministrato": in questo caso, la tassazione e la dichiarazione delle consistenze saranno, quindi, curate direttamente dall'intermediario per conto del contribuente, cosicché quest'ultimo non avrà alcun obbligo dichiarativo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Nella tabella che segue, una sintesi sull'imposizione fiscale delle cripto-attività.

	REGIME DI IMPOSIZIONE DICHIARATIVO	REGIME DI RISPARMIO AMMINISTRATO
PLUSVALENZA	TASSAZIONE 26%, AL NETTO DELLA MINUSVALENZA DEDUCIBILE	FISCALMENTE IRRILEVANTI
	SE INFERIORE A 2.000 € NON È TASSABILE	
MINUSVALENZA	DEDUCIBILE DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE	FISCALMENTE IRRILEVANTI
	EVENTUALE ECCEDEXA SUPERIORE A 2.000 € È DEDUCIBILE PER 5 ANNI	

Quanto al tema della territorialità, è bene ricordare che già la Circolare MEF 26.10.1999 n. 207/E, considerava prodotti nel territorio dello Stato i "redditi diversi" di cui all'articolo 67,

TUIR derivanti da “attività svolte nel territorio dello Stato” e da “beni che si trovano nel territorio stesso”.

Partendo da tale presupposto, l'Amministrazione finanziaria ha ricompreso nel novero dei redditi diversi tassabili nel territorio dello Stato anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute in Italia presso prestatori di servizi o intermediari residenti o presso la loro stabile organizzazione, se non residente. Nei casi in cui le cripto-attività o le chiavi che danno accesso alle stesse siano detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l'intervento degli intermediari o dei sopracitati prestatori di servizi, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume (c.d. presunzione assoluta) che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. È, comunque, data la facoltà al contribuente di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA' ANTE 31.12.2021

La Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una sanatoria a favore di:

- persone fisiche,
- enti non commerciali,
- società semplici ed equiparate (così definite ai sensi dell'articolo 5, TUIR),

residenti in Italia, che entro il 31.12.2021 possedessero cripto-attività, incluse le cripto-valute, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e di dichiarazione dei relativi redditi realizzati.

La regolarizzazione è ammessa con riferimento alle cripto-attività detenute nel periodo d'imposta 2021 e precedenti, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento e/o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione nonché di quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

La Legge di Bilancio 2023 ha, infatti, offerto la possibilità di prevenire a possibili contestazioni, in sede di controllo delle cripto-attività detenute nel passato, per quei contribuenti che non hanno indicato nel Modello Redditi (o ex Unico) le cripto-attività detenute al 31.12.2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, ovvero che hanno violato gli

obblighi di monitoraggio fiscale non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine.

Questi contribuenti possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% del predetto valore, per ciascun anno, a titolo di sanzioni e interessi.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente dal contribuente, andava presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall'interessato o da un professionista incaricato, all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura.

Il versamento delle somme andava effettuato in un'unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza, ovvero il 30.11.2023, tramite il Modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E/2023.

Nella seguente tabella i codici tributo da utilizzare.

CODICI TRIBUTI	UTILIZZO
1718	Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, Legge 197/2022- Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
1719	Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, Legge 197/2022 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione.

Infine, il Legislatore, quanto alla disciplina sull'imposizione dell'imposta di bollo, ha disposto che fino al 31.12.2022 è esclusa l'applicazione dell'imposta di bollo per i rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività detenute mediante conti digitali o wallet, a prescindere dalla verifica del requisito della territorialità, in quanto, come chiarito, detti "conti" non appaiono assimilabili a conti correnti "bancari", soggetti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

A decorrere dal 01.01.2023 il Legislatore ha previsto, tuttavia, l'applicazione del tributo nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.

La Circolare 30/E/2023 ha specificato che, qualora il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro. Il valore da assoggettare a imposta di bollo è quello risultante al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Modalità e termini di versamento sono i medesimi di quelli previsti attualmente per l'imposta di bollo relativa alle comunicazioni di prodotti finanziari e, cioè, mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati, o anche in modo virtuale.

Le prossime scadenze



18 dicembre 2023

VERSAMENTO RITENUTE

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMU - SALDO

Termine entro cui versare il saldo Imu dovuto per il 2023.

20 dicembre 2023

RITENUTE CONDOMINIO

Termine entro cui versare le ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500.

20 dicembre 2023

ACCONTO

Liquidazione straordinaria per il versamento in acconto dell'Iva relativo al 2023.

25 dicembre 2023

ELENCHI INTRASTAT

Termine entro cui presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

27 dicembre 2023

ACCONTO IVA

Termine entro cui versare l'acconto Iva 2023.

30 dicembre 2023

MODELLO REDDITI 2023

Termine entro cui gli eredi delle persone decedute successivamente al 28.02.2023 devono versare le imposte.

MODELLO REDDITI 2023

Termine entro cui gli eredi delle persone decedute dal 1.03.2023 al 30.06.2023 devono presentare la dichiarazione dei redditi in posta.

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine entro è necessario versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

31 dicembre 2023

CONTRIBUTI VOLONTARI - INPS

Termine entro cui versare i contributi volontari relativi al 3° trimestre 2023, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
